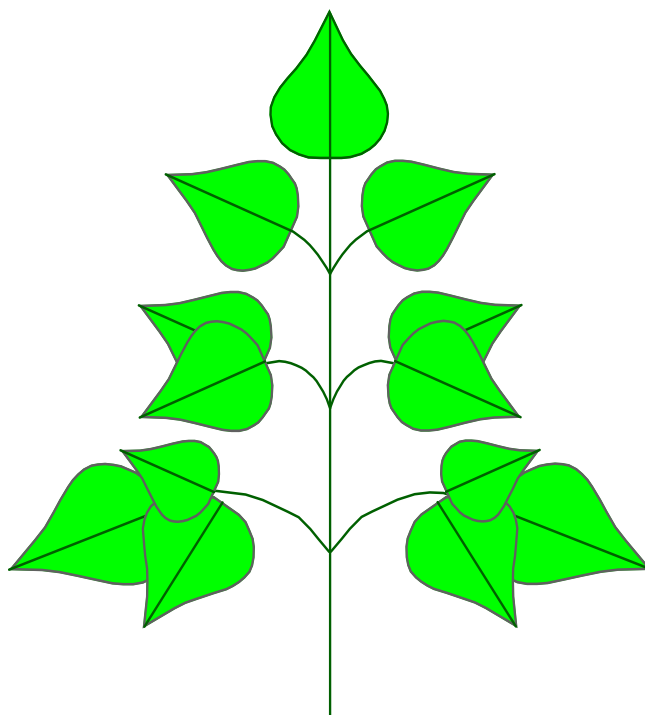


COMUNE DI BUCCINASCO
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

**REGOLAMENTO
ORTI URBANI**



Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 24.09.2013

AGGIORNATO CON LE MODIFICHE approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 03.06.2014

AGGIORNATO CON LE MODIFICHE approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 23.11.2017

AGGIORNATO CON LE MODIFICHE approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29.04.2020

AGGIORNATO CON LE MODIFICHE approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 04.03.2024



PREMESSA

L'Amministrazione Comunale di Buccinasco, nell'ambito della propria attività di programmazione a favore dei cittadini anziani, intende intraprendere ogni iniziativa atta a stimolare l'aggregazione e la socializzazione degli stessi attraverso varie attività utilizzando al meglio tutte le strutture, gli spazi e le energie disponibili sul territorio. Gli orti urbani rappresentano una delle opportunità d'aggregazione e d'attività individuale atte a stimolare la vita psico-sociale dei cittadini di Buccinasco.

Per tale motivo l'assegnazione degli orti deve essere individuata come un'opportunità che deve risultare temporanea e non definitiva e che deve tener conto dei diritti di tutti i cittadini nel beneficiare di tale opportunità. L'Amministrazione si impegnerà a mettere a disposizione il maggior numero possibile di appezzamenti di terreno, con la consapevolezza che non potranno essere soddisfatte tutte le richieste. È importante sottolineare il principio che tali appezzamenti rimarranno comunque di proprietà pubblica e in nessun modo diverranno di proprietà del singolo individuo, neppure attraverso forme di passaggi ereditari.

ART. 1

1.1

Il presente regolamento si applica sia agli orti di via degli Alpini, sia agli orti di via dei Lavoratori, salvo specifiche disposizioni riguardanti uno dei due lotti.

1.2

La competenza sulla gestione è in capo al Settore Istruzione del Comune di Buccinasco, in collaborazione con i Comitati di ciascuno dei due lotti, di cui al successivo Art. 8 BIS.

1.3

I lotti da destinare ad orto sono assegnati ai residenti aventi titolo, previa formazione di graduatoria.

La graduatoria di assegnazione sarà sottoposta al vaglio della Commissione Tecnica appositamente nominata.

La graduatoria verrà formulata nel rispetto dei seguenti requisiti di accesso e punteggi:

- Persone residenti che abbiano compiuto i 65 anni d'età (pensionati e non) e che non risultino occupate in attività lavorativa pt. 10
- persone residenti di età inferiore ai 65 anni, che abbiano conseguito gli anni utili alla pensione pur non percependola ancora pt. 6
- cittadini residenti risultanti in stato di disoccupazione e che abbiano compiuto 55 anni pt. 6



In presenza di almeno uno dei requisiti precedenti, sono altresì attribuiti i seguenti punteggi aggiuntivi:

- persone sole risultanti tali dallo stato di famiglia pt. 3
- persone che risultino nella precedente graduatoria senza averne beneficiato pt. 3
- per ogni minore convivente risultante tale dallo stato di famiglia pt. 2
- per ogni disoccupato presente nello stato di famiglia pt. 1
- pt. 1

Possono presentare richiesta di assegnazione tutti i cittadini residenti che non siano possessori o gestori di altro orto sul territorio di Buccinasco.

Può essere assegnato un solo orto comunale per nucleo familiare.

1.4

In entrambi i lotti (Orti di Via degli Alpini, e Orti di Via dei Lavoratori, ndr.) un orto può essere assegnato ad un soggetto e/o Associazione che si occupi dell'integrazione di persone diversamente abili, previa approvazione della Giunta Comunale.

ART. 2

L'assegnazione avrà durata triennale e potrà essere rinnovata, previa verifica della permanenza dei requisiti di partecipazione al bando, che verrà debitamente pubblicato entro la fine dell'anno solare. L'istanza di rinnovo/partecipazione dovrà essere presentata con le modalità meglio esplicitate nell'apposito bando di cui sopra.

La graduatoria, che avrà validità triennale, sarà unica per entrambi i lotti (via degli Alpini e via dei Lavoratori) in cui sono ubicati gli orti comunali.

Ogni avente diritto sarà contattato secondo le modalità che verranno meglio esplicitate in sede di bando.

Qualora non dovesse pervenire alcuna risposta entro 30 giorni dalla richiesta di accettazione avanzata da parte del Servizio Comunale competente, il potenziale assegnatario verrà inserito in fondo alla graduatoria.

Ogni avente diritto potrà rinunciare all'orto che gli viene proposto; in tal caso il rinunciatario verrà collocato in fondo alla graduatoria dei potenziali assegnatari, precisando che, in nessun caso, vi è facoltà di scegliere il numero o posizione dell'orto.

Nel caso in cui si dovessero liberare più orti contemporaneamente, si procederà all'assegnazione seguendo la numerazione degli stessi in ordine crescente.

Prima della scadenza della graduatoria, l'Amministrazione procederà alla pubblicazione di un nuovo bando per l'assegnazione degli orti liberi e per la stesura della nuova graduatoria.

Qualora fosse esaurita la graduatoria vigente prima della scadenza, e risultassero orti liberi, si procederà ad indire un nuovo bando in deroga al presente regolamento con apposito atto dell'amministrazione comunale; di conseguenza la validità della nuova graduatoria avrà decorrenza dall'approvazione della graduatoria medesima.



Per necessità di pubblico interesse, l'Amministrazione Comunale potrà, con preavviso di giorni 30 (trenta), in qualsiasi momento, trasmettere agli assegnatari la revoca dell'assegnazione, premurandosi che la medesima non coincida con il periodo di massimo sviluppo vegetativo/produttivo.

ART. 3

La lavorazione dell'orto deve essere eseguita dall'assegnatario, coadiuvato, al più, dai familiari fino al 2° grado, previa comunicazione al Comitato. All'interno di esso, per ragioni di carattere igienico-sanitario, non potranno essere allestite strutture per la cottura dei cibi. Gli appezzamenti messi a disposizione non potranno subire alcuna modifica per quanto riguarda la destinazione, pena la revoca immediata dell'assegnazione senza diritto di indennità e il rimborso delle spese che l'Amministrazione Comunale sarà costretta a sostenere per ripristinare le condizioni iniziali. L'orto assegnato deve essere coltivato e tenuto in modo decoroso e pulito; l'Amministrazione si riserva di verificare per il tramite dell'ufficio preposto con opportuni sopralluoghi l'effettiva e corretta conduzione dei medesimi. Nel caso in cui venisse riscontrata l'inosservanza delle suddette prescrizioni l'ufficio preposto inviterà formalmente l'assegnatario a provvedervi: in caso di inosservanza/inadempienza, a seguito di secondo sollecito verrà revocata l'assegnazione dell'orto stesso.

ART. 4

È vietato allevare e tenere animali all'interno dei singoli appezzamenti di terreno assegnati dall'Amministrazione Comunale.

ART. 5

5.1

La coltivazione dovrà essere esclusivamente ortiva e per il solo autoconsumo; inoltre non potrà essere usata acqua proveniente da rogge o fontanili per l'irrigazione.

5.2

L'Amministrazione comunale metterà a disposizione gli orti debitamente recintati e dotati di rete idrica per l'irrigazione; l'irrigazione potrà essere effettuata dall'1 marzo al 30 novembre.

La delimitazione interna dei singoli orti sarà realizzata con fili di ferro, evitando l'uso di filo spinato, e non potrà essere effettuata alcuna modifica. Previo accordo fra i confinanti e a loro spese, potrà essere posta, in alternativa ai fili di ferro, una rete plastificata di colore verde con altezza max di 150 cm.

Ogni assegnatario avrà in dotazione un capanno in lamiera pre-verniciata o in legno ad uso deposito attrezzi; la struttura non dovrà essere modificata in alcun modo. Non sono consentiti altri depositi oltre a quello previsto e in particolar modo in spazi comuni al di fuori dell'appezzamento concesso dall'Amministrazione. È consentita la realizzazione di un pergolato annesso al capanno; lo stesso dovrà essere realizzato in tubi tondi infissi nel terreno aventi diametro non superiore a 3/4 di pollice e rispettare le seguenti dimensioni massime:

- per gli appezzamenti di via degli Alpini, altezza cm 200, larghezza cm 180, profondità cm 140, per una superficie totale di mq 2.52;



- per gli appezzamenti di via dei Lavoratori, altezza cm 200, larghezza cm 150, profondità cm 150, per una superficie totale di mq 2.25.

La copertura dei pergolati dovrà essere realizzata esclusivamente con materiali o prodotti ecologici quali cannette, bambù, ecc. o piante rampicanti.

Non è ammesso l'utilizzo di materiale dismesso afferente alla categoria dei rifiuti.

5.3

Per facilitare le culture invernali è altresì consentito in modo facoltativo, allestire coperture ad uso serra provvisoria per sementi. Tali coperture potranno essere installate a partire dal 1° novembre di ogni anno e fino al termine del periodo di stasi vegetativa di fine inverno, salvo eccezionali condizioni climatiche, previa comunicazione del Settore Istruzione. Con lo scopo di rendere omogenee le coperture è obbligatorio utilizzare materiale plastico trasparente e/o bianco con struttura smontabile composta da tubi con misure non superiori a 3/4" di pollice a 1" pollice oppure da canne di bambù, con le seguenti dimensioni massime: lunghezza cm 500, larghezza cm 100, altezza cm 150.

Non è ammesso l'utilizzo di materiale dismesso afferente alla categoria dei rifiuti.

5.4

Su ogni appezzamento è consentito ubicare un bidone della capacità massima di litri 100 per la raccolta scarti vegetali (quest'ultimo deve essere posto nel rispetto degli orti confinanti), che dovrà essere parzialmente interrato. È tassativamente vietata qualsiasi lavorazione dell'orto che possa arrecare danno o disturbo agli assegnatari degli orti confinanti.

Il bidone dovrà essere gestito evitando la proliferazione degli insetti e/o animali.

In caso di dismissione del materiale contenuto, preso atto che lo stesso dovrà essere considerato rifiuto, per lo smaltimento l'affidatario dell'orto potrà usufruire dei servizi di raccolta della frazione verde.

Per lo smaltimento del bidone l'affidatario dovrà recarsi presso la Piattaforma Ecologica di via dell'Industria.

5.5

È tassativamente vietato occupare o coltivare anche parzialmente i vialetti di accesso ai singoli orti; per quanto riguarda le prose interne agli orti, oltre al vialetto principale, ai vialetti di accesso all'acqua e ai bidoni dei rifiuti, è consentita la pavimentazione con il solo ed esclusivo uso di autobloccanti o piastrelloni facilmente rimovibili. È vietato l'uso di tappeti, moquette, tapparelle, vetro o plastiche varie e qualsiasi collocazione di gettate di cemento, pena dopo il terzo richiamo scritto, la revoca dell'assegnazione.

5.6

È obbligo dell'assegnatario effettuare la manutenzione del perimetro esterno del vialetto prospiciente all'orto assegnato, nonché il taglio dell'erba e la pulizia generale.

Eventuali addizioni non autorizzate, a scadenza del contratto, diventeranno di proprietà comunale senza che l'Ente debba sostenere alcuna spesa aggiuntiva. Agli assegnatari è fatto obbligo restituire l'appezzamento in perfette condizioni di ordine, decoro e pulizia,



ovvero provvedendo a eliminare quanto installato durante le attività di coltivazione e a smaltire ogni genere di rifiuto presente in sito. Eventuali attività di svuotamento e smaltimento del materiale rimanente, saranno eseguite d'ufficio dall'Amministrazione che provvederà ad addebitare le spese all'interessato.

Spetta all'Amministrazione comunale la manutenzione del verde negli spazi comuni, che tuttavia dovranno essere ai fini di un corretto intervento privi di qualsiasi oggetto e/o rifiuto anche di piccole dimensioni. La pulizia degli spazi comuni è pertanto di competenza del Comitato Orti e dei rispettivi ortisti.

ART. 6

Ogni assegnatario dovrà corrispondere al Comune un contributo forfettario determinato con apposita deliberazione della Giunta Comunale, a titolo di concorso spese di gestione (acqua, energia elettrica, smaltimento rifiuti) ed eventualmente fondo per la manutenzione straordinaria.

Il contributo sarà suscettibile di adeguamento annuale in funzione dell'andamento dei costi di gestione delle utenze.

Il suddetto pagamento verrà richiesto dal competente ufficio comunale nel mese di Dicembre di ogni anno, necessariamente, con modalità PagoPa.

Il corrispettivo verrà richiesto in virtù degli effettivi mesi di assegnazione.

ART. 7

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per danni provocati a persone o cose, nella conduzione e nell'utilizzo di ciascun orto assegnato.

ART. 8

L'Amministrazione Comunale provvederà, periodicamente e senza alcun preavviso, a condurre attività di monitoraggio e controllo, per mezzo di personale incaricato.

ART. 8-BIS

Al fine di facilitare i rapporti fra Amministrazione Comunale e assegnatari, questi ultimi dovranno costituirsi, secondo autonome modalità organizzative/elettive in apposito Comitato (uno per lotto); il medesimo sarà composto da un minimo di 3 ad un massimo 9 assegnatari. Il Comitato dovrà essere eletto/rinnovato ogni 3 anni.

Tale Comitato dovrà risolvere, in prima istanza, tutte le questioni relative alla conduzione degli orti e coadiuvare l'ufficio preposto negli aspetti pratici legati alla consegna degli orti. Il Comitato dovrà individuare un suo rappresentante per gli ordinari rapporti con l'Amministrazione comunale; inoltre avrà la responsabilità di far ottemperare a tutti gli assegnatari le norme di conduzione previste nel regolamento e dovrà segnalare all'Ufficio Competente i casi non risolvibili e le infrazioni gravi comportanti la revoca dell'assegnazione.

ART. 9

L'atto di assegnazione obbliga l'assegnatario all'osservanza delle norme e delle condizioni del presente Regolamento; l'inosservanza costituisce motivo di revoca dell'assegnazione.



ART. 10

Ogni assegnatario ha il diritto di utilizzare i servizi e le attrezzature collettive, nonché il dovere di partecipare ai lavori necessari per la loro manutenzione; i cespugli e gli alberi comuni non possono essere tagliati arbitrariamente.

I confini degli orti devono essere curati e rispettati, senza depositare materiali e strutture che possano danneggiare il vicino di orto.

È vietato abbandonare negli spazi comuni rifiuti di qualsiasi sorta. Dell'eventuale abbandono, qualora non sia identificabile il responsabile del gesto sarà responsabile il Comitato Orti, al quale è assegnato conseguentemente il compito di procedere alla raccolta dei rifiuti abbandonati, alla loro differenziazione ed esposizione presso la piazzola ecologica.

Nel caso in cui siano rilevati rifiuti per i quali non è prevista la raccolta a "ciglio strada" il Comitato dovrà provvedere al conferimento degli stessi presso la Piattaforma Ecologica di via dell'Industria.

Costituisce spazio comune anche l'area interclusa tra gli orti e la siepe di Lauro ceraso posta lungo la via Garibaldi.

ART. 11

L'assegnatario si impegna a contenere, entro i limiti strettamente indispensabili, prodotti fitosanitari così come disciplinati dal Decreto del 20 novembre 2021 Modifica e sostituzione dell'allegato del decreto 22 gennaio 2018, n 33, recante: «Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali». (22A00469) (GU Serie Generale n.20 del 26-01-2022), ponendo la massima attenzione alla loro distribuzione, affinché non siano irrorati i prodotti degli orti vicini e dei corsi d'acqua.

ART. 12

Devono essere evitate le iniziative che sono nocive alla vita di api, pipistrelli, uccelli e ricci; tutti gli altri animali che non siano dannosi per le coltivazioni o per la salute pubblica devono essere protetti.

ART. 13

L'accesso agli orti è permesso dalle ore 5.00 alle ore 22.00.

ART. 14

Gli assegnatari potranno piantare ortaggi e fiori. La piantumazione di alberi da frutta, consentita, comunque, in non più di tre esemplari; è ammessa solo con l'utilizzo di "Frutti nani".

ART. 15

Lo smaltimento dei rifiuti dovrà avvenire nel pieno rispetto di quanto disposto dal "Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata e di nettezza urbana", ovvero attraverso una corretta differenziazione dei rifiuti depositati presso la piazzola ecologica e lo smaltimento dei restanti materiali (rifiuti ingombranti e ogni altro rifiuto per cui non è prevista la raccolta a ciglio strada) trasportando gli stessi presso la Piattaforma Ecologica di via dell'Industria.



ART. 16

È obbligatorio assicurare la cura del proprio orto durante tutto il periodo di vegetazione e la massima pulizia durante il periodo di stasi.

ART. 17

I casi di cessazione del contratto sono i seguenti: disdetta dell'interessato, perdita dei requisiti d'accesso di cui all'art. 1.3, mancato rispetto degli artt. 3 e 5, morosità, trasgressione del regolamento e morte del titolare dell'assegnazione.

ART. 18

Agli assegnatari è consentito lo scambio dell'orto originariamente concesso dall'Amministrazione, facendo richiesta scritta al Comune, firmata da ambedue gli ortisti con motivazioni valide che saranno valutate dal Responsabile del Settore Istruzione.

ART. 19

Su ogni orto sarà riportata una targhetta con il relativo numero; eventualmente potrà anche essere riportato il nome e cognome dell'assegnatario.

ART. 20

L'assegnazione è fatta nominativamente al richiedente.

Nel caso di decesso dell'assegnatario, il/la coniuge o il/la convivente del defunto/a, purché risultante dallo stato di famiglia, nonché residente ed in possesso dei requisiti d'accesso di cui all'art. 1), se lo richiede per iscritto, potrà continuare a condurre l'orto divenendo titolare dell'assegnazione.

ART. 21

È consentita la realizzazione di una struttura antigrandine smontabile, che dovrà rispettare le seguenti misure:

- altezza massima al colmo cm. 230
- distanza minima dall'orto vicino cm 50.

È consentito realizzare la struttura antigrandine al confine previo accordo con il confinante. Le caratteristiche tecniche della struttura sono le seguenti:

- copertura in rete a maglie fine di colore verde
- tubi di sostegno max 1" pollice verniciate in colore verde.

L'installazione della struttura antigrandine è consentita solo dall'1 maggio al 30 settembre, salvo eccezionali condizioni climatiche, previa comunicazione del Settore Istruzione.

ART. 22

È vietato introdurre e posteggiare, all'interno dell'area orti, autoveicoli e motocicli, fatto salvo per i veicoli per trasporti eccezionali debitamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale. Ai trasgressori verranno comminate le sanzioni previste dalle norme vigenti.

ART. 23

Ad ogni assegnatario viene consegnato un pass con numero corrispondente all'orto che autorizza la sosta nelle zone antistanti i due lotti. Pertanto, non è consentita la sosta a chi



non è assegnatario degli orti. Ai trasgressori verranno comminate le sanzioni previste dalle norme vigenti.

ART. 24

Ogni assegnatario deve provvedere alla manutenzione delle casette di ricovero degli attrezzi (a titolo esemplificativo: riparazioni, verniciatura, serratura, ecc.) e alla manutenzione della rete di separazione tra orto e orto, compresi i relativi cancellini.

Tutto quanto non menzionato al capoverso precedente resta in carico al Comune (a titolo esemplificativo: manutenzione ordinaria e straordinaria parti comuni quali cancello di accesso, recinzione perimetrale, vialetti, impianto idrico, servizi igienici, ecc.). Sono escluse le pulizie dei servizi igienici e lo spazzamento dei vialetti e dell'area.